

**Dispositivo**

L'articolo 2 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che non corrisponde alla nozione di «unico premio», ai sensi di detto articolo, un premio che varia a seconda che il veicolo assicurato sia destinato a circolare esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui ha il suo stazionamento abituale oppure sull'intero territorio dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 25.1.2014.

---

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2015 — Commissione europea/Moravia Gas Storage a.s., già Globula a.s., Repubblica ceca**

(Causa C-596/13 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Mercato interno del gas naturale — Obbligo delle imprese di gas naturale — Organizzazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi agli impianti di stoccaggio di gas — Decisione delle autorità ceche — Deroga temporanea per i futuri impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Damborice — Decisione della Commissione — Ordine di revocare la decisione di deroga — Direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE — Applicazione nel tempo)**

(2015/C 171/06)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e K. Herrmann, agenti)

Altra parte nel procedimento: Moravia Gas Storage a.s., già Globula a.s. (rappresentanti: P. Zákoucký e D. Koláček, advokáti), Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, agenti)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea Globula/Commissione (T 465/11, EU:T:2013:406) è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

<sup>(1)</sup> GU C 61 dell'1.3.2014.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/Nersant — Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial — Formação e Consultoria Lda**

(Causa C-601/13) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/18/CE — Appalti pubblici di servizi — Svolgimento del procedimento — Criteri di aggiudicazione degli appalti — Qualifiche del personale addetto all'esecuzione degli appalti)**

(2015/C 171/07)

Lingua processuale: il portoghese

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti**

Ricorrente: Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA

Convenute: Nersant — Associação Empresarial da Região de Santarém, Núcleo Inicial — Formação e Consultoria Lda

**Dispositivo**

Ai fini dell'aggiudicazione di un appalto di fornitura di servizi di carattere intellettuale, di formazione e di consulenza, l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non osta alla fissazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di un criterio che consenta di valutare la qualità delle squadre proposte in concreto dagli offerenti ai fini dell'esecuzione di tale appalto, criterio che tiene conto della costituzione della squadra nonché dell'esperienza e dei curricula dei suoi membri.

<sup>(1)</sup> GU C 39 dell'8.2.2014.

---

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2015 — Wünsche Handelsgesellschaft  
International mbH & Co KG/Commissione europea**

(Causa C-7/14 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Codice doganale comunitario — Articoli 220, paragrafo 2, e 239 — Sgravo dei dazi all'importazione — Importazione di conserve di funghi champignon provenienti dalla Cina — Decisione che dichiara non giustificato lo sgravio dei dazi all'importazione)*

(2015/C 171/08)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (rappresentanti: K. Landry e G. Schwendinger, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e B.-R. Killmann, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 52 del 22.2.2014.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il  
5 giugno 2014 — Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski  
Ryszard/Minister Finansów**

(Causa C-275/14)

(2015/C 171/09)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny